

LA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE

➤ Inquadramento storico

Tra il 1770 e il 1830, mentre la **Rivoluzione francese** e le **guerre napoleoniche** mettevano a soqquadro l'Europa, maturava in Gran Bretagna (e di lì poi si irradiò in tutta l'Europa e anche oltreoceano, negli Stati Uniti) un fenomeno più silenzioso, ma non meno sconvolgente, tanto che meritò anch'esso il nome di rivoluzione: la **rivoluzione industriale**.

Malgrado i **grandi progressi** compiuti dagli studi teorici di **matematica** e di **fisica** nei **secoli XVI, XVII e XVIII**, la produzione della ricchezza seguiva ancora, verso il 1750, leggi non molto diverse da quelle dei secoli precedenti.

La produzione agricola era ancora la fonte principale della ricchezza: **l'industria**, affidata all'abilità individuale e a segreti di fabbricazione gelosamente tramandati di padre in figlio, era **polverizzata in una miriade di piccole botteghe** indipendenti o, tutt'al più, in manifatture con poche decine di operai; la forza motrice era data dalle braccia, dagli animali e, in qualche caso, dall'acqua o dal vento.

Questi procedimenti arretrati di fabbricazione rendevano inevitabilmente la produzione lenta e costosa, pertanto, solo i ricchi potevano permettersi beni che oggi sono di uso comune. **La maggioranza della popolazione viveva in condizioni di miseria** difficilmente immaginabili per un uomo moderno.

I trasporti per via di terra erano lenti perché, si svolgevano a dorso d'asino e di mulo, o su carri trainati da cavalli, ed erano anche costosi, perché, ogni animale da soma e ogni carro potevano caricare solo piccole quantità di merce; ne derivava che il prezzo del trasporto incideva, proporzionalmente in modo molto alto sul valore totale della merce stessa.

I trasporti per via di mare erano, in proporzione, meno costosi, perché, le navi potevano caricare quantità superiori di merce, ma la navigazione a vela dipendeva dalle condizioni naturali, cosicché, essa era sempre rischiosa, difficile e, in alcuni mesi dell'anno, impossibile. Non era raro il caso che in una regione, colpita da un cattivo raccolto, la gente morisse di fame, mentre poco distante il grano in sovrappiù marciva nei granai. La difficoltà dei trasporti rendeva poco agevole lo smercio dei prodotti che non potevano essere consumati sul posto e, quindi, era anche uno dei motivi che non invogliavano a sviluppare la produzione.



BOTTEGA ARTIGIANA



Macchina a vapore di J. Watt

➤ La rivoluzione industriale

Verso la fine del Settecento, un duplice grande mutamento degli equilibri preesistenti, sul piano economico e sul piano politico, consente finalmente alla borghesia di divenire la classe dominante, di fatto e di diritto, nella società e nello Stato. La **rivoluzione industriale**, che dall'Inghilterra si propagherà poi in tutta l'Europa, determina un **cambiamento profondo del carattere e dell'organizzazione della produzione** in seguito **all'introduzione di macchine** non più azionate da forza umana o animale. L'assetto economico preindustriale ne risulta sconvolto: l'artigiano - lavoratore proprietario dei mezzi di produzione, che gestisce autonomamente e che conosce l'intero processo produttivo, risulta incapace di reggere economicamente i ritmi della trasformazione ed è pertanto avviato alla **proletarizzazione**¹: assorbito nei grandi opifici, diviene lavoratore salariato, cioè colui che, non possedendo mezzi di produzione o capitali, non può far altro che vendere la propria forza lavoro in cambio di un salario.

Parallelamente la borghesia imprenditoriale egemonizza il settore della produzione, completando un processo iniziato con il mercantilismo.




¹ Il **proletariato** è la classe sociale il cui ruolo, nel sistema di produzione capitalistico, è la prestazione della propria forza lavoro dietro compenso del salario. Il termine fu usato da Karl Marx per indicare quella categoria di persone così povere da non possedere nulla se non i propri figli

Si impone il **sistema di fabbrica**, fondato sull'impiego concentrato in uno stesso ambiente di macchine e di lavoro umano, e sulla frammentazione estrema di quest'ultimo che diviene, rispetto alla professionalità dell'artigiano, attività meccanica e ripetitiva in funzione della macchina.

Sul **versante politico** la **rivoluzione francese del 1789** innesca in Europa un processo a catena che porta alla fine delle monarchie assolute e all'avvento della **borghesia alla guida dello Stato**.

Nella assunzione del potere politico l'istanza fondamentale della classe borghese é soprattutto un'esigenza di libertà,



libertà dalle ingerenze dello Stato, dai vincoli e dai controlli del sovrano. Occorre garantire il naturale funzionamento del mercato e dell'economia, eliminando restrizioni, privilegi, monopoli.

Per il futuro lo Stato nuovo, lo Stato della borghesia, non deve intervenire nelle materie e nelle funzioni della società civile; deve lasciar fare, secondo i principi dell'ideologia liberale, che si diffonde soprattutto grazie all'opera di **Adam Smith**². Libertà (*laissez faire, laissez passer*) equivale a libertà di scambio, all'affermazione del contratto tra privati come la relazione giuridica per eccellenza, come la forma tipica dei rapporti sociali.

Si avvia inoltre con lo Stato borghese l'era delle **grandi codificazioni** nei rami principali del diritto, specie nel diritto privato e nel diritto penale. La necessità di rapidità e di sicurezza nei rapporti mercantili impone un diritto organizzato, unitario e soprattutto scritto. Nella situazione precedente invece, si lasciava ampio spazio agli usi locali, creandosi sovente situazioni d'incertezza e confusione. Il codice, un corpo

strutturato e ordinato di norme, risponde adeguatamente all'esigenza di organizzare in modo razionale i rapporti giuridici.

Il fondamentale **codice napoleonico** in materia civile é del **1804**. Esso costituisce l'espressione più netta dell'ideologia liberale, riconoscendo una funzione rilevante ai contratti di scambio ed alla proprietà privata. Diviene quindi il modello di codificazione per eccellenza negli altri Stati europei.

Ma la rivoluzione industriale non costituisce solo il culmine del capitalismo e del dominio della borghesia. Essa rappresenta anche il **periodo di più terribile miseria per gli strati inferiori della popolazione**.

Innanzitutto é possibile indicare come già formata e quindi omogenea nei suoi caratteri sociali una vera e propria classe, quella operaia o proletaria, ingrossata notevolmente a seguito della **proletarizzazione** degli artigiani. Questa classe é costituita da quanti posseggono unicamente energia di lavoro, che mettono quindi a disposizione dell'imprenditore alle condizioni da questi stabilite. Formalmente lo schema di questa compravendita particolare (salario contro lavoro) é quello del contratto di lavoro. Questo, quasi sconosciuto nelle economie precedenti, diventa uno strumento giuridico essenziale nelle società moderne. E un contratto al pari degli altri: quindi, nello schema del codice civile, tra parti eguali e libere.


Di fatto l'operaio ha la sola libertà di prendere o lasciare: accettare le pesanti condizioni imposte dall'imprenditore oppure vivere in una condizione d'indigenza assoluta, essendo state nel frattempo abolite le leggi di assistenza ai poveri. Di conseguenza: orari di lavoro terribili, salari insufficienti, nessuna tutela assistenziale, sfruttamento delle c.d. mezzeforze (donne e fanciulli), possibilità di licenziamento senza limiti per l'imprenditore. L'introduzione delle macchine aggrava ulteriormente la situazione dei lavoratori.

Questi nuovi mezzi di lavoro diventano concorrenti degli operai. Una fascia notevole di questi, espulsa dal processo produttivo, diviene di fatto popolazione inutile. In Inghilterra si sviluppa un movimento, il cd **luddismo**³, di operai, emarginati, poveri, che proclama, quasi come unico obiettivo, quello della distruzione delle macchine.

² **Adam Smith** (Scozia 1723-1790) nella sua opera "Indagine sulla natura e le cause della ricchezza delle Nazioni" sostiene che l'Uomo deve essere lasciato libero da ogni intervento dello Stato nel perseguimento del proprio interesse economico. Per Smith, infatti, l'unica regola razionale in economia é quella del **guadagno**, che, essendo naturale, non può che essere benefica e riesce a creare una **"mirabile armonia"** tra gli interessi delle diverse sociali.

³ Il **luddismo** fu un movimento popolare sviluppatosi in Inghilterra all'inizio del XIX secolo caratterizzato dalla lotta contro le macchine. Il movimento prese il nome da **Ned Ludd** che nel 1779 spezzò un telaio in segno di protesta. Le macchine erano considerate la causa della disoccupazione e dei bassi salari già da fine '700 e la legge ne puniva duramente la distruzione o il danneggiamento. Solo verso il 1811-1812 la protesta sfociò in un movimento che vide protagonisti operai e lavoratori a domicilio, che impoveriti dallo sviluppo industriale, decisero di colpire impianti, macchine e prodotti.

In queste condizioni è evidente che gli imprenditori non avvertano la necessità di regolare in modo specifico i rapporti di lavoro. Il **contratto di lavoro** appare come un contratto tra gli altri, regolabile quindi dalle condizioni generali del codice civile. La caratteristica che con questo contratto si venda una merce particolare, come la forza di lavoro, non viene ovviamente rimarcata. Il **non intervento del legislatore** si traduce in una sorta di zona libera per gli imprenditori, nella quale, tutelati dal principio civilistico del "libero contratto tra parti eguali", possono di fatto dettar legge ed imporre le condizioni a loro più convenienti. Contemporaneamente viene **sanzionata a livello penale ogni forma di associazionismo operaio**, ritenuto un **attentato alla libertà di iniziativa economica**.



Ma il **sindacato**, l'organizzazione stabile dei lavoratori, costituisce un'aspirazione troppo forte della classe operaia, una spinta incontenibile, contro ogni forma di repressione. Il movimento operaio ha subito chiara la visione del problema. **Fino a quando le condizioni di lavoro saranno contrattate a livello individuale e su un piano di presunta parità, la maggiore forza economica del capitalista tenderà naturalmente a prevalere. Ma se si riuscirà a stipulare con l'imprenditore collettivamente, come sindacato, la forza di pressione operaia avrà più concrete possibilità di riequilibrare la disparità iniziale.** Lo **sciopero**, l'astensione in massa dal lavoro, può divenire il mezzo efficace per costringere la controparte ad accettare la contrattazione collettiva. La giustizia di queste valutazioni è confortata, a distanza di tempo, dal riconoscimento del ruolo del sindacato, sia da parte dei datori di lavoro che da parte delle istituzioni pubbliche. Ma questo risultato è stato raggiunto dopo oltre un secolo di lotte sociali molto dure e talvolta sanguinose. L'arma della

astensione dal lavoro, se da un lato serve a piegare progressivamente la difesa degli imprenditori sulla questione del contratto, dall'altro costringe i lavoratori a resistenze ad oltranza molto gravose.

Lo sciopero comporta infatti la perdita del già misero salario, a parte il rischio sempre possibile del licenziamento. Inoltre la repressione penale da parte del nuovo Stato è particolarmente pesante.

Parallelamente ai sindacati, si sviluppano associazioni o movimenti che si definiscono variamente socialisti.

Questi movimenti sostengono la necessità di realizzare una giustizia sociale e condizioni di uguaglianza effettive; propongono inoltre la collaborazione tra le classi e l'abolizione della proprietà privata dei mezzi di produzione. Tale pensiero si chiama **utopistico**⁴ in quanto prospetta soluzioni ideali alle gravi condizioni dei lavoratori. A differenza di questi pensatori, **Carlo Marx** presenta un **socialismo** che egli definisce **scientifico**⁵, in quanto basato su una scienza della storia e della società. Questi in particolare prevede una crisi progressiva della società borghese, così che la lotta di classe tra borghesia e proletariato culminerà nella emancipazione da ogni forma di sfruttamento dell'uomo sull'uomo. In genere, almeno nei paesi capitalisti più avanzati (classico il caso dell'Inghilterra), è il movimento sindacale ad affermarsi per primo rispetto alle organizzazioni politiche, ed avere, quindi, alla fine del secolo, più estesi riconoscimenti da parte delle istituzioni statali. Nei paesi latini avviene normalmente il contrario: prima si sviluppa il partito e poi il sindacato.

Alla fine dell'ottocento si realizza una svolta decisiva per la storia della classe operaia. In primo luogo gli imprenditori sono costretti ad accettare un tipo di regolazione giuridica profondamente innovatore, il contratto collettivo, stipulato con i rappresentanti sindacali dei lavoratori. In seguito gli Stati riconoscono l'associazionismo operaio, così che varie leggi sanciscono successivamente nei paesi europei la libertà sindacale e il riconoscimento dei sindacati (in Inghilterra nel 1871-1875; in Francia nel 1884). Infine si avviano le prime esperienze di legislazione sociale, di leggi cioè che, indipendentemente dai contratti collettivi di lavoro, stabiliscono condizioni di favore e di tutela per il lavoro subordinato (equità nelle retribuzioni, sicurezza sul lavoro, difesa del lavoro femminile e minorile, ecc.). Questo triplice ordine di fattori è alla base del diritto del lavoro così come noi oggi lo intendiamo, un diritto che, oltre a intervenire laddove i codici liberali hanno taciuto, così regolando una funzione economica essenziale, si spinge fino alla considerazione complessiva dei rapporti tra le classi sociali. In questo senso esso crea soluzioni sostanziali di riequilibrio sociale a favore dei lavoratori subordinati.

⁴ Il **socialismo utopistico** è la prima corrente del moderno pensiero socialista, sviluppatasi fra il XVIII e il XIX secolo in Europa e propugnava una riforma generale della società e dello stato al fine della giustizia. I suoi maggiori esponenti furono Saint-Simon, Fourier e Owen.

IL DIRITTO DEL LAVORO IN ITALIA

➤ Stato liberale e rapporti di classe dall'unità nazionale al periodo giolittiano

Nel 1861, al momento dell'unità nazionale, l'Italia é un paese prevalentemente agricolo. Segni di industrializzazione sono rinvenibili solo in alcune regioni del Nord (Piemonte, Liguria, Lombardia: il c.d. "triangolo industriale"). La questione operaia pertanto si pone da noi con un certo ritardo rispetto agli altri paesi europei. Il **codice civile del 1865**, modellato sul codice francese del 1804, ignorando le conseguenze e gli effetti della rivoluzione industriale, é dichiaratamente liberale, "**non interventista**", non regola cioè in modo vincolante i rapporti di lavoro e non interviene nei rapporti economici; questi sono regolati esclusivamente dalle "leggi" del mercato. Non vi è quindi nessuna disciplina dei rapporti di lavoro, salvo il divieto di contratti di lavoro a tempo indeterminato, considerati come una forma di lavoro coatto. Il potere dell'imprenditore é di conseguenza senza limiti. Nel 1882 si arriva all'emanazione di un codice di commercio che, senza disciplinare in nulla i rapporti di lavoro, fornisce all'imprenditore tutela giuridica e garantisce un'efficace e sicura circolazione della ricchezza. A questo scopo sono previsti e regolati strumenti idonei, come i contratti di scambio. Si può affermare che dal punto di vista del diritto, il codice di commercio, come diritto particolare di una classe, che, oltre a riconoscere la sostanziale disuguaglianza, aggiunge ulteriori privilegi e vantaggi proprio a favore di quella classe, segna in Italia il punto più alto del riconoscimento del potere borghese. Solo con il codice civile del 1942 si ritorna ad un diritto privato unitario, nel segno però dell'ideologia corporativa e della collaborazione tra le

classi.

Sul versante della libertà sindacale vige un sistema di repressione penale. Il primo codice penale italiano (che é poi quello sardo del 1859, esteso dopo l'unità a tutta l'Italia, con l'eccezione della Toscana, dove rimane in vigore il più evoluto codice del 1852) punisce i reati di coalizione, da qualunque parte provengano.

Sono puniti quindi tanto le intese e gli accordi dei datori di lavoro stipulati allo scopo di costringere gli operai ad accettare una diminuzione dei salari, quanto le



Il Quarto stato - Giuseppe Pellizza da Volpedo 1901

organizzazioni operaie volte alla sospensione o alla turbativa o al rincaro del lavoro (artt. 385 e 386 cod. pen. 1859). Sono pertanto considerate sullo stesso piano, e ugualmente vietate, le associazioni sindacali imprenditoriali e operaie. Sappiamo che questa equidistanza formale del legislatore, che trova poi a livello giuridico già un rilevante contrappeso nel codice di commercio del 1882, serve di fatto a contrastare il solo sindacalismo operaio. Agli imprenditori, infatti, per mantenere bassi i salari sono più che sufficienti le leggi naturali del mercato, della domanda e dell'offerta di lavoro. **La situazione muta notevolmente con gli ultimi vent'anni del secolo.**

Contemporaneamente ad uno sviluppo industriale più intenso, il movimento operaio costituisce le sue prime organizzazioni. Si consolidano le società di mutuo soccorso, che sono, sostanzialmente, associazioni di autotutela operaie le quali provvedono, con il contributo degli affiliati, ad un limitato sostegno economico in caso d'invalidità, d'infortuni, di malattie, ecc. A misura che nel movimento operaio **si diffonde l'ideologia socialista**, e che questa prende il sopravvento sulla corrente moderata, il sindacalismo italiano evolve a forme organizzative ancora più stabili e consapevoli. Nelle fabbriche, e nella società in genere, le tensioni di classe si acuiscono, lo scontro diviene frontale e spesso violento. Anche per queste vie la questione operaia s'impone come questione sociale, acquista il rilievo che ha da tempo nelle altre nazioni. Due avvenimenti in particolare danno il senso e la misura del cambiamento. Innanzi tutto il nuovo codice penale del **1889 (cosiddetto codice Zanardelli)**. Esso si occupa, infatti, dei tradizionali strumenti di lotta tra capitale e lavoro, cioè sciopero e serrata, senza ravvisarvi reati, salvo che durante le agitazioni siano varcati i limiti dell'ordine pubblico. Nel caso dello sciopero, non si tratta ancora del riconoscimento di un vero e proprio "diritto", che sarà previsto solo molti anni dopo dall'art. 40 della Costituzione repubblicana, ma viene assicurata, quanto meno, una

⁵ Il **socialismo scientifico** si distingue dal **socialismo utopistico** per un'analisi e una **comprensione scientifica delle leggi e della storia della società**: su questo studio basa argomenti, obiettivi e principi, non più sull'elaborazione di un modello sociale utopico. I primi teorici del socialismo


libertà di sciopero, nel senso che lo Stato è indifferente di fronte ai casi di astensione dal lavoro e non interviene più, come in passato, a reprimere penalmente. Lo sciopero rimane però un illecito civile, un inadempimento cioè dell'obbligazione contenuta nel contratto che impone la prestazione di lavoro subordinato; il licenziamento del datore è, quindi, sempre possibile. Tuttavia è sicuramente rilevante l'affermazione di principio sulla neutralità dello Stato in materia. L'altro decisivo avvenimento è la **costituzione a Genova nel 1892 del partito socialista** che, come gli altri movimenti socialisti europei, cerca di affiancare la lotta politica alle rivendicazioni di lavoro in senso stretto. Si può anzi affermare che in origine, a differenza del caso inglese, in Italia sarà in genere l'organizzazione politica ad essere prevalente e trainante rispetto al movimento sindacale e non viceversa. Esistono, comunque, le condizioni che permettono lo sviluppo, anche in Italia, di un diritto del lavoro: certo il "diritto operaio" non potrà percorrere il vittorioso itinerario del diritto commerciale, sia perché, la classe operaia non riuscirà ad alterare l'assetto dei rapporti politici ed economici, sia perché, lo Stato, non rappresentando in maniera sufficiente gli interessi della classe operaia, si asterrà dal farlo. L'iniziale regolazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato si sviluppa quindi in un clima di "non intervento" statale; i suoi principali strumenti sono rappresentati quasi esclusivamente dalla giurisprudenza dei probiviri e dai concordati di tariffa.

I **collegi probivirali**, previsti sull'esempio francese dalla legge 15 giugno 1893 n. 295, rappresentano una sorta di magistratura speciale composta da membri eletti per metà dagli imprenditori e per metà dai lavoratori, con il compito di risolvere "secondo equità", data la mancanza di un diritto scritto, le controversie di lavoro insorte nel settore industriale. Quella svolta dalle giurie probivirali è pertanto un'attività di mediazione del conflitto, avente lo scopo di mantenere buone relazioni fra le parti. I collegi istituiti sono comunque molto pochi, senza, soprattutto, competenza generale sulle controversie di lavoro (quelle collettive sono, infatti, escluse). Essi erano competenti in materie quali i salari e le ore di lavoro, il licenziamento e lo sciopero. Tuttavia, il primo riconoscimento dell'organizzazione e della difesa collettiva degli interessi dei lavoratori avviene proprio ad opera delle giurie dei probiviri, le quali incoraggiano, per quanto possibile, la diffusione dei **concordati di tariffa**.

Essi rappresentano la prima forma di contratto collettivo contenente gli standards minimi ed uniformi di trattamento economico. Una diffusione sistematica di questi concordati avrebbe, infatti, diminuito, secondo i probiviri la possibilità di forti tensioni tra lavoratori ed imprenditori.

Sono segnali importanti di cambiamento, ma ancora non sufficienti a sanare lacerazioni sociali profonde, prodotte da uno sviluppo, come quello italiano, difficile e squilibrato. Il capitalismo è evoluto; ma permane un forte divario nello sviluppo tra Nord e Sud, e la rappresentanza politica è inoltre limitata da un suffragio ristretto. Nell'ultimo decennio del secolo le lotte sociali raggiungono, quasi dovunque, livelli da guerra civile. Va segnalato, in particolare, un episodio molto grave, rimasto da allora impresso indelebilmente nella coscienza popolare.

Nel 1898 a Milano, gli uomini del generale Bava Beccaris sparano con il cannone a mitraglia sulla folla in agitazione contro il carovita. Lo Stato liberale vacilla. Da parte di alcune forze politiche s'invoca la necessità di chiudere definitivamente la questione sociale con la forza, inasprendo la repressione penale e sospendendo le libertà costituzionali. Questo progetto fallisce. Si afferma da questo momento l'indirizzo di un grande statista, **Giovanni Giolitti**. Egli sosterrà, praticamente fino alla guerra e di regola come primo ministro, le sorti dello Stato liberale in crisi. Da un lato Giolitti cerca di garantire una reale equidistanza tra le parti sociali in conflitto, senza quelle condizioni di maggior favore per gli imprenditori realizzatesi dall'unità in poi. Dall'altro instaura rapporti con le forze sociali nuove, in particolare con cattolici e socialisti. Ma lo **scoppio della prima guerra mondiale** interrompe bruscamente questa fase di compromesso e di tentativi. Il dopoguerra, il problema del reinserimento lavorativo dei reduci, lo sviluppo industriale rallentato e talvolta interrotto, ripropongono l'antagonismo sociale in termini ancora più violenti e drammatici. Questa volta tuttavia la risposta istituzionale non sarà nel senso di far rivivere lo Stato liberale. La soluzione è adesso lo Stato autoritario, **l'avvento del fascismo (1922)**. Prima di questa data vanno segnalate la **costituzione del partito popolare di don Luigi Sturzo (1919)** che affianca il sindacalismo cattolico piuttosto attivo in questi anni; e la **nascita del partito comunista (1921)** in seguito ad una scissione del partito socialista.



Giovanni Giolitti

scientifico furono Karl Marx e Friedrich Engels, che definirono la distinzione tra le due forme di socialismo.

➤ **Dittatura fascista e sistema corporativo**

Con la dittatura, la pratica sindacale e i principi di libertà d'organizzazione che faticosamente cominciavano ad affermarsi, dopo oltre mezzo secolo di lotte sociali, sono cancellati di colpo. Già molto ha potuto prima del 1922 la violenza squadrista delle organizzazioni "sindacali" fasciste che, al servizio di imprenditori e di proprietari agrari, ha impedito in ogni modo l'attività delle associazioni operaie. Dopo la **presa del potere** (28 Ottobre 1922) il cammino verso la costituzione di un sindacato unico diviene naturalmente più agevole.

Nel primo periodo, quando il fascismo non è ancora consolidato, ci si limita ad affidare ai Prefetti, come rappresentanti locali del Governo, il potere di ispezionare le associazioni e di scioglierne gli organi direttivi, in caso di irregolarità amministrative. Ovviamente ogni pretesto si rivela adatto allo scopo.

Quando la dittatura è sicura di aver messo a tacere le opposizioni, si passa alla seconda fase, quella della costruzione di un diritto del lavoro fascista. La legge 3 aprile 1926 n. 563 contenente le basi dell'ordinamento corporativo, segna la conclusione dell'atteggiamento non - interventista dello Stato. Dopo avere sancito formalmente la libertà di associazione sindacale, questa legge stabilisce che il Governo può attribuire discrezionalmente il riconoscimento giuridico ad **un solo sindacato**, purché, ad esso siano affiliati un minimo (solo il 10%) dei lavoratori della categoria interessata (per es. chimici, metalmeccanici, ecc.). Parallelamente è previsto il riconoscimento di un solo sindacato dei datori di lavoro per categoria.

Attraverso il riconoscimento, **il sindacato diviene persona giuridica di diritto pubblico**, sottoposta pertanto ad un penetrante controllo da parte dello Stato. A questo sindacato è inoltre conferita la rappresentanza legale di tutti i lavoratori componenti la categoria (iscritti e non iscritti); il contratto collettivo stipulato dal sindacato unico ha pertanto efficacia legislativa, cioè generale (detta "*erga omnes*"). Per i lavoratori non c'è scelta; e per il movimento operaio è la fine della libertà sindacale. La legge del '26 attribuisce alla Corte d'Appello funzioni di Magistratura del lavoro, cui sono deferite sia le controversie individuali (in grado d'appello), sia quelle collettive; essa giudica secondo equità contemperando gli interessi dei datori di lavoro con quelli dei lavoratori e tutelando, in ogni caso, gli interessi superiori della produzione. Il legislatore fascista sancisce infine l'illiceità penale dello sciopero (il codice penale Rocco del 1931 lo ricomprenderà fra i delitti contro l'economia) e della serrata.

➤ **Le Corporazioni**

A partire dal **1934, con la costituzione delle Corporazioni, il sindacalismo fascista fa propria l'ideologia corporativa**. E questa, in un certo senso, la ripresa sul piano teorico delle funzioni e dei motivi delle vecchie istituzioni medioevali. Di questa ripresa, prima del fascismo, si è già fatto interprete il nascente sindacalismo cattolico che vede nelle rifondazioni delle Corporazioni, enti a rappresentanza mista di datori e di lavoratori, la possibilità di superare i conflitti sociali con lo sviluppo della collaborazione tra classi. Sia pure con molte e rilevanti differenze, queste indicazioni, nelle linee generali, sono fatte proprie dalla dittatura.

Le Corporazioni fasciste sono enti di diritto pubblico, costituite per ciascun ramo dell'economia, al cui interno sono presenti datori di lavoro e lavoratori. Esse provvedono all'autoregolamentazione dell'attività economica e dei rapporti di lavoro per il proprio settore a mezzo delle c.d. "ordinanze corporative" (di fatto quasi mai emanate), sempre nell'interesse supremo della Nazione e dell'economia. La propaganda di regime trova nell'istituzione delle Corporazioni nuovo alimento. La questione sociale, si dice, è ormai definitivamente risolta con l'affermarsi di un'ideologia comune per tutte le classi e con la negazione degli antagonismi sociali, conciliati dagli interessi della nazione. Si arriva, nel 1939, a sostituire la Camera dei Deputati (mantenuta ancora, fino a questo momento formalmente in vita), con la Camera dei fasci e delle Corporazioni, di cui fanno parte, contemporaneamente, i membri del consiglio nazionale del partito fascista e i membri del consiglio corporativo centrale. L'ideologia corporativa è infine ripresa dal nuovo **codice civile**, (emanato nel 1942, durante la seconda guerra mondiale). Il codice, tuttora in vigore, contiene anche la regolamentazione fondamentale del rapporto di lavoro.

In realtà, a parte il funzionamento burocratico (diretto dalle gerarchie del partito unico) e nel complesso poco efficace delle Corporazioni, la riforma istituzionale degli anni 1934 -1942 ha altre e diverse ragioni che non propriamente il tentativo di superare i conflitti di classe. Gli anni '30 sono anni di svolta per l'assetto economico capitalista. La **grande crisi del 1929** dell'economia americana (determinata, per grandi linee, dall'impossibilità del mercato interno ed

internazionale di assorbire tutto quanto viene prodotto) si estende ai paesi del mondo occidentale, provocando in ogni settore mutamenti radicali. In particolare si evolvono le funzioni dello Stato.

Come si è visto in precedenza, lo Stato liberale delle origini, in opposizione ai controlli ed ai vincoli posti nel periodo dell'assolutismo, si proclama come rigorosamente non - interventista nei rapporti economici; questi devono essere liberi di svilupparsi secondo le regole spontanee del libero mercato. Si è già notato che il dogma dell'assoluta neutralità dello Stato è stato più volte infranto nel secolo scorso, pure comunemente indicato come il secolo liberale per eccellenza. Lo stesso diritto del lavoro è il prodotto, in un certo senso, di queste deviazioni dalla regola. D'altro canto lo Stato liberale è pur sempre espressione di una classe, quella borghese, e dei suoi interessi. Inoltre la conflittualità delle classi subordinate ha posto successivamente problemi sempre più urgenti di regolazione. Di fronte ad una crisi economica, come quella del '29, di dimensioni internazionali, di fronte all'incapacità evidente del modo di produzione capitalistico di risolvere le sue difficoltà interne, lo Stato è chiamato ad una trasformazione radicale e ad affermare decisamente il suo diritto di intervento nelle funzioni economiche. Questo avviene in vari modi: regolamentando e disciplinando l'attività economica, e non più, come in passato, solo sporadicamente, affiancandosi ad essa con interventi di sostegno a vario livello, operando, infine, direttamente nell'economia sino a divenire Stato - imprenditore. Queste modificazioni arrivano sino ai giorni nostri, e sempre progredendo in intensità.

Si vuol dire normalmente che dallo Stato liberale si passa, negli anni '30 ad uno **Stato sociale**, uno Stato cioè non più separato e "indifferente" nei confronti della società e delle sue funzioni economiche. Con il fascismo e l'ideologia corporativa, naturalmente, siamo solo agli inizi di questo processo. Nel 1933, va ricordato, è costituito l'Istituto per la ricostruzione industriale, **I.R.I.**, per l'intervento a favore di imprese in crisi. Ugualmente le Corporazioni, enti di diritto pubblico e quindi incardinati nell'amministrazione dello Stato, sono un modo di legare l'attività economica alle funzioni statali, di stabilire rapporti permanenti tra mondo economico e mondo istituzionale, solo che questo avvicinamento doveva realizzarsi per il fascismo nel segno della fine dell'antagonismo sociale, della pacificazione di classe.

Le contraddizioni sociali ed economiche apportate dal mutamento e dalla crisi sfociano, anche in questo caso, in una guerra mondiale. Il nostro paese paga purtroppo uno dei prezzi più alti.

Il 25 luglio del 1943 cade il regime fascista. L'8 settembre viene firmato l'armistizio con le forze alleate; subito dopo come reazione si verifica l'invasione dell'ex - alleato tedesco. La nostra Resistenza riesce a contrastare vittoriosamente gli invasori; essa rappresenta, dopo gli anni bui della dittatura, il riscatto morale della nazione.

Già prima della fine della guerra sono smantellate, a più riprese, le strutture dell'ordinamento corporativo: il r.d.l. 9 agosto 1943 n. 721 sopprime gli organi corporativi centrali e tramite il d.l. lgt 23 novembre 1944 n. 369 sono disciolte le organizzazioni sindacali fasciste e disposta la liquidazione dei loro patrimoni. Resta in vigore, invece, il codice civile del 1942. Ancora una volta il diritto del lavoro deve essere ricostruito.

IL LAVORO NELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA

Caduto il fascismo, il popolo italiano il 2 Giugno 1946, tramite **referendum istituzionale**, scelse la forma repubblicana dello stato ed elesse, a suffragio universale, un'**Assemblea Costituente**, con il compito di redigere una nuova carta costituzionale che sostituisse il vecchio Statuto albertino. La Costituzione Repubblicana entrò in vigore il 1 Gennaio 1948 e, tra le altre sue caratteristiche (**scritta, votata, rigida, lunga**), risultava essere **composita**, cioè frutto del compromesso e dell'accordo tra le varie forze politiche, con diverse ispirazioni ideologiche (in particolare liberal - democratica, cattolica, social - comunista), che avevano lottato contro il fascismo e contribuito alla nascita del nuovo stato.

In particolare sul tema del lavoro, la nostra Costituzione riesce a realizzare una forma di **compromesso tra gli interessi dei lavoratori e degli imprenditori**, demandando naturalmente alla legislazione ordinaria la specificazione e la realizzazione dei principi indicati (sul tema cfr. artt. 1, 2, 3, 4, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 53 Cost.).

E' importante rilevare poi che, in materia di diritti dei lavoratori, la Costituzione repubblicana (artt. 39 - 40), per la prima volta nella storia del nostro paese, stabilisce il **diritto dell'associazionismo sindacale** ed il **diritto di sciopero per i lavoratori**, prevedendo altresì che i sindacati possano acquistare la personalità giuridica e, dunque, diventare soggetti del diritto, attraverso la loro registrazione presso appositi uffici, purché abbiano un ordinamento interno a base democratica.

A tali sindacati riconosciuti e, dunque, divenuti persone giuridiche la Costituzione attribuisce il potere di stipulare **contratti collettivi di lavoro** (CCL) con **efficacia erga omnes**, cioè nei confronti di tutti gli appartenenti alla categoria interessata (iscritti o non iscritti al sindacato firmatario). Di fatto, però, a tutt'oggi **i sindacati non hanno richiesto e quindi non hanno ottenuto la personalità giuridica**, poiché temono ingerenze eccessive dello Stato nei loro affari interni. Di conseguenza, stante l'attuale normativa, di fatto i sindacati sono dei semplici rappresentanti di diritto privato e, quindi, a stretto rigore di logica potrebbero stipulare contratti con efficacia limitata ai propri iscritti.

Tale limitata efficacia dei CCL potrebbe però comportare evidenti discriminazioni tra lavoratori iscritti al sindacato e lavoratori non sindacalizzati, in quanto, ad esempio, un contratto migliorativo dei livelli salariali dei lavoratori andrebbe applicato soltanto ai primi e non anche agli altri, situazione in netto contrasto con il dettato dell'**art. 36** della Costituzione, per cui la giurisprudenza consolidata, soprattutto in materia salariale, ha esteso, di fatto, la portata dei CCL considerandoli come la base essenziale per definire nozione ed entità dei salari equi.

ANALISI DELL'ARTICOLO 39 DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA

PREVISIONE NORMATIVA

- Affermazione del diritto di libertà sindacale, che si articola in:
 - a) diritto di costituire sindacati
 - b) diritto di aderire e partecipare alle attività sindacali
 - c) diritto di non partecipare alle attività sindacali
- Previsto come unico **obbligo** per i sindacati quello di **isciversi in appositi registri** (centrali o locali) e di avere uno statuto interno a base democratica
- **Acquisto** da parte dei sindacati della **personalità giuridica** come conseguenza dell'iscrizione nei registri
- Possibilità per i sindacati registrati (e, quindi divenuti persone giuridiche) di stipulare **contratti collettivi di lavoro** con i rappresentanti degli imprenditori (sindacati dei datori di lavoro)
- **Efficacia "erga omnes"** di tali contratti collettivi (efficaci per tutti gli appartenenti alla categoria cui il contratto si riferisce)

SITUAZIONE DI FATTO

- **i sindacati non hanno richiesto la personalità giuridica** perché temono interventi dello stato nelle loro attività
- di conseguenza **non sono persone giuridiche**, ma solo enti di fatto
- nei confronti dei lavoratori iscritti (e soltanto degli iscritti) **svolgono funzioni di rappresentanti di diritto privato**
- **i contratti collettivi di lavoro, dovrebbero avere un'efficacia limitata ai lavoratori iscritti** ai sindacati firmatari dei CCL stessi
- tale **limitata efficacia determinerebbe discriminazioni tra lavoratori** iscritti e lavoratori non iscritti ai sindacati
- per evitare le discriminazioni (soprattutto in materia salariale), **utilizzando il dettato dell'art. 36 della Costituzione** (che prevede salari equi, cioè giusti), **i giudici hanno, di fatto, esteso erga omnes la portata dei CCL.**

I CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO (approfondimento)

I contratti collettivi sono degli accordi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle corrispondenti associazioni dei datori di lavoro⁶.

Vi possono però essere contratti collettivi stipulati dai sindacati dei lavoratori da un lato e da un solo datore dall'altro. I più noti e frequenti sono i contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) inerenti un determinato comparto economico (es.: CCNL metalmeccanici).

⁶**Principali associazioni sindacali dei lavoratori:** CGIL - Confederazione Generale; CISL - Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori; UIL - Unione Italiana del Lavoro; UGL - Unione Generale del Lavoro; CISAL - Confederazione Sindacati Autonomi; COBAS - Comitati di Base; RdB - Rappresentanza di Base;

Principali associazioni sindacali dei datori di lavoro: CONFINDUSTRIA; CONFARTIGIANATO; CONFCOMMERCIO; CONFAGRICOLTURA; CONFESERCENTI; CONFAPI; CONFIMPRESA

Si stipulano tuttavia di frequente anche contratti collettivi aziendali (oppure riferiti ad un gruppo di aziende tutte riconducibili alla medesima controparte es. il gruppo FIAT, il gruppo Enimont) che disciplinano in genere aspetti non coperti dal CCNL, ovvero ne migliorano le prescrizioni in rapporto ai lavoratori dell'azienda o del gruppo.

I contratti collettivi sono normalmente costituiti da due parti:

1) **una parte economica** che prevede il trattamento retributivo e tutte le maggiorazioni che devono essere applicate: indennità, premi di produzione, straordinario, ecc.;

2) **una parte normativa** che regola le modalità della prestazione lavorativa: l'orario, la determinazione dei turni, le ferie spettanti, ecc.

Le disposizioni contenute nei contratti collettivi sono efficaci nei confronti di tutti gli aderenti ai sindacati che li hanno sottoscritti.

Ciò significa che, nel momento in cui un lavoratore conclude un contratto individuale, ha diritto di vedersi attribuire dal datore di lavoro condizioni non inferiori rispetto a quelle previste dal contratto collettivo stipulato dal sindacato al quale egli è iscritto.

Il contratto collettivo, quindi, vincola il contenuto dei successivi contratti individuali, i quali dovranno adeguarsi ad esso (ovvero stabilire delle condizioni migliorative per il lavoratore).

L'efficacia del contratto collettivo è accostabile a quella del contratto preliminare (artt. 1351 e 2932 c.c.), con la differenza che la stipulazione di un contratto preliminare obbliga i contraenti a stipulare il contratto definitivo, mentre il contratto collettivo non obbliga le parti a stipulare il contratto individuale, ma si limita a stabilirne il contenuto nell'eventualità che le parti lo concludano.

E' tuttora discusso come possa spiegarsi giuridicamente il fatto che i contratti collettivi di lavoro siano efficaci per la generalità degli iscritti ai sindacati firmatari pur non essendosi, i singoli lavoratori, impegnati individualmente. La maggioranza degli studiosi ritiene che il lavoratore, all'atto dell'iscrizione al sindacato, conferisca automaticamente a quest'ultimo un mandato con rappresentanza, con la conseguenza che gli effetti del contratto stipulato dal sindacato - mandatario ricadono direttamente in capo al lavoratore - mandante.

Questo, per quanto riguarda i lavoratori iscritti. Per i non iscritti la tesi del mandato viene ovviamente, a cadere. Nella realtà concreta, però, i contratti collettivi sono estesi anche ai lavoratori non iscritti ai sindacati. Se ne può rintracciare il motivo, per ciò che attiene alla determinazione della retribuzione, nella già nota possibilità per il giudice di applicare immediatamente l'art. 36 Cost. assumendo come retribuzione - base di ogni lavoratore quella prevista dalla contrattazione collettiva. Altri argomentano, giustamente, che l'impresa è una realtà unitaria, dove non è ammissibile praticare trattamenti diversi per figure di lavoratori in tutto uguali. È un riflesso, anche questo, del generale atteggiamento di tutela, che l'ordinamento ha nei confronti del lavoratore come contraente debole. Inoltre esiste per questa estensione anche una ragione pratica: sono gli stessi datori di lavoro che hanno interesse ad estendere spontaneamente i contratti collettivi anche ai non iscritti, perché facendo diversamente indurrebbero i lavoratori ad iscriversi, rafforzando così il potere rappresentativo e contrattuale delle organizzazioni sindacali avversarie.